



COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

ORDINANZA

N. 8 DEL 22/04/2024

OGGETTO:

ACCENSIONE POSTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Valutata la situazione meteorologica prevista per i giorni a partire dal 22/04/2024 , comprensiva di abbassamento netto delle temperature al di sotto della media stagionale e fenomeni diffusi di maltempo su tutto il territorio Comunale ;

Considerato che sino al termine della settimana corrente, con un miglioramento delle condizioni climatiche stimato per il giorno Domenica 28/04/2024 , sussisterà quindi una condizione meteorologica anomala per la stagione ;

Visti gli articoli 9 e 0 del DPR 26/08/1993 n.412 sui limiti per l'esercizio degli impianti termici riferiti alle diverse zone climatiche ;

Tenuto conto che il Comune di Agliano Terme è inserito nella zona climatica "E" la quale comporta che gli impianti devono essere avviati tra il 15 Ottobre e il 15 Aprile ;

Visto l'articolo 10 del DPR 26/08/1993 n.412 il quale prevede la facoltà, in deroga all'art. 9, alle Amministrazioni Comunali di ampliare i periodi annuali di esercizio degli impianti termici a fronte di comprovate esigenze ;

Visto il D.Lgs 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Decreto Ministeriale 25/01/2006 ;

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, in deroga al periodo stagionale, l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento a decorrere dalla data odierna del 22/04/2024 degli edifici pubblici e privati, per la durata massima giornaliera di 4, ore sino al giorno 28/04/2024;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività, artigianali ed assimilabili, e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici ;

ORDINA

Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, sul sito e sui canali di comunicazione del Comune di Agliano Terme per l'informazione alla popolazione e di trasmetterla a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza ;

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 30 giorni con le modalità di cui al D.Lgs. N. 104/2010, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione ai sensi del D.P.R. 199/1971.

RENDE NOTO

Che ai sensi delle disposizioni del Capo III della legge 241/1990 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Biglia Marco ;

Dalla residenza Municipale, 22/04/2024

Il Sindaco
(firmato digitalmente)
Ing. Biglia Marco